

Escono i Consiglieri Ercolessi e Marzocchi. Ora i Consiglieri presenti e votanti sono n. 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la lettera Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 luglio 2002, n. 44461, ad oggetto: "Concessioni governative - Abbonamenti stipulati da pubbliche Amministrazioni - Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641", nella quale si legge che: "le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici a loro equiparati agli effetti fiscali sono da ritenere non assoggettabili al pagamento delle tasse sulle concessioni governative..omissis.. deriva che nel caso specifico le Pubbliche Amministrazioni che sottoscrivono contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa";

Dato atto che la società Vodafone Omnitel, con sede amministrativa in Ivrea (TO), via Jervis n. 13, come emerso dalla verifica fiscale effettuata dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria del Piemonte, non ha provveduto alla corretta applicazione della tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 641, che prevede la corresponsione, per ogni mese di utenza, della tassa sulle concessioni governative, sui contratti di abbonamento alla telefonia mobile stipulato con gli Enti Pubblici, tra i quali il Comune di Cattolica, omettendo di conseguenza il versamento della tassa dovuta;

Tenuto conto del tenore letterale della Circolare su richiamata, ed in ragione dell'incertezza interpretativa ed applicazione della normativa in materia, alcune Amministrazioni hanno posto apposito quesito a riguardo all'Agenzia delle Entrate, la quale con la Risoluzione del 3 maggio 2005, n. 55/E ha chiarito che: "lo Stato ..omissis.. non deve corrispondere la tassa sulle concessioni governative" ma che "dal regime di favore ..omissis.. restano invece escluse tutte le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato, titolare di ogni diritto e facoltà"

Considerato che in data 23 gennaio 2007 la Guardia di Finanza - Tenenza di Cattolica, ha elevato verbale di contestazione nei confronti del Comune di Cattolica, in atti, per la violazione dell'art. 9, primo comma del D.P.R. 641/72 (successivamente sostituito dall'art. 8 del D.Lgs n. 473/1997) per il mancato pagamento della Tassa di concessione governativa prevista dall'art. 1 del medesimo Decreto;

In particolare si è contestato al Comune di Cattolica "in qualità di Ente pubblico utilizzatore del servizio per la fornitura di telefonia mobile" l'omesso pagamento, nell'anno 2004 e nel primo semestre dell'anno 2005, della Tassa di concessione governativa dovuta per disposizione normativa per ogni mese di utenza afferente ciascun cellulare utilizzato dal Comune;

Considerato inoltre che in relazione alla verifica fiscale effettuata nei confronti della società Vodafone Omnitel ed al processo verbale, in atti, redatto dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Cattolica del 23.01.2007, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rimini, ha provveduto alla notifica, nei confronti dell'Ente, dell'atto di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzioni in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, dal quale si riporta: "... che il Comune di Cattolica, in qualità di Ente Pubblico utilizzatore del servizio per la fornitura di telefonia mobile, ha omesso nel 2005, per il periodo gennaio/giugno, il pagamento della tassa di concessione governativa, nella misura di Euro 12,91, per ogni mese di utenza, afferente ciascuna utenza telefonica mobile, come da contratti di abbonamento di telefonia mobile stipulati con il gestore Vodafone Omnitel per le utenze in essere nel predetto periodo";

Posto che per l'infrazione di cui trattasi, oltre al tributo evaso, pari ad Euro 4.699,24, vengono applicati: le spese di notifica, per un importo di Euro 5,16, gli interessi di cui alla Legge 13.05.99 n. 133, per un importo di Euro 387,69 e le sanzioni previste dall'art. 13, secondo comma del D.Lgs n. 471/97, pari ad Euro 1.410,00, giungendo pertanto alla somma complessiva di Euro 6.502,09;

Considerato che, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, gli Enti Locali rispettano durante la gestione

e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e che l'organo consiliare, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili;

Visto l'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Posto che, in via cautelativa, si ravvisa l'opportunità di considerare l'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, in atti allegato, alla stessa stregua di una sentenza esecutiva, al fine di tutelare l'Ente dall'applicazione di ulteriori interessi di mora, riservandosi nel contempo di proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 227 del D.LGS. 267/2000, si provvederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla sezione enti locali della Corte dei Conti per il referto di cui all'art. 13 del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2/1982, n. 51 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto della relazione dell'Assessore Epiceno e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta al punto dell'odg.;

Si procede quindi alla votazione palese come segue:

- a) Consiglieri assegnati n. 21,
- b) Consiglieri presenti e votanti n. 16
- c) voti favorevoli n. 10 (Maggioranza),
- d) voti contrari n. 05 (Opposizione)
- e) astenuti n. 01 (Tonti);

D E L I B E R A

- di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa che formano parte integrante del presente atto deliberativo ed in applicazione dell'art. 194 della D.Lgs. 267/2000, comma 1, lettera a), la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi Euro 6.502,09;

- di rinviare, a successivo atto dell'organo competente e subordinatamente al riconoscimento di detto debito fuori bilancio, l'indicazione delle coperture finanziarie per il pagamento della somma di Euro 6.502,09, come in premessa determinata;

- di dare mandato al Responsabile Tecnico ed al Responsabile del Servizio Finanziario, ciascuno per quanto di competenza, di effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

- di inviare ai sensi dell'art. 23, comma 5 - Legge n.289/2002 il presente atto al Collegio dei Revisori e alla competente Procura della Corte dei Conti.

=====

=====

=====

